

Codice A1403A

D.D. 2 febbraio 2017, n. 56

CENTRO MEDICO SAN GIOVANNI SNC: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di ampliamento, con inserimento di nuove attivita' specialistiche ambulatoriali, di struttura sanitaria gia' autorizzata all'esercizio con sede in Piazza della Torre n. 3 a Canale (CN).

Il legale rappresentante della Società “CENTRO MEDICO SAN GIOVANNI di Patitucci Silvia e De Blasio Marianna SNC”, con istanza protocollata in arrivo il 28 settembre 2016 con il n. 19823/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all'ampliamento di struttura sanitaria già autorizzata all'esercizio con sede in Piazza della Torre n. 3 a Canale (CN) con inserimento delle seguenti attività specialistiche ambulatoriali:

andrologia, angiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, ematologia, endocrinologia, fisiatria (limitatamente alle visite specialistiche), gastroenterologia, ginecologia, infettivologia, medicina legale, medicina dello sport, medicina interna, nefrologia, neurologia, nutrizione clinica, oculistica, pneumologia, psichiatria, psicologia, reumatologia, urologia, terapia del dolore (per pratiche limitate alla parte medica con esclusione di qualsiasi procedura di carattere invasivo o cruento).

La Direzione Sanità con nota prot. n. 22867/A1403A del 10 novembre 2016 ha trasmesso l'istanza all'ASL CN2, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L'ASL CN2 con la nota prot. 69770 del 09 dicembre 2016 ha trasmesso la determinazione del Direttore Generale n. 106 del 01 dicembre 2016 nella quale esprime” sulla base del parere espresso dai Direttori di Distretto, il proprio NULLA OSTA all'ampliamento dell'autorizzazione al funzionamento, con inserimento di nuove specialità, di struttura sanitaria già autorizzata all'esercizio con sede in Piazza della Torre n. 3 a Canale (CN) a nome della Società “CENTRO MEDICO SAN GIOVANNI di Patitucci Silvia e De Blasio Marianna SNC” destinata ad erogare prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime privatistico....”.

Visto che l'allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l'Asl territorialmente competente e che l'ASL CN2 ha fatto pervenire un parere favorevole.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell'istanza si rileva l'impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “CENTRO MEDICO SAN GIOVANNI di Patitucci Silvia e De Blasio Marianna SNC”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016;

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “CENTRO MEDICO SAN GIOVANNI di Patitucci Silvia e De Blasio Marianna SNC” in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela ZANDONA’